

IMPOSTE SUL REDDITO

I controlli di fine anno dei soggetti forfetari: il possesso di quote di Srl

di **Paolo Meneghetti** - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

Tra i controlli che il soggetto forfettario deve eseguire per verificare se può mantenere tale regime ve ne sono alcuni che riguardano **eventi accaduti in corso di esercizio** e che possono comportare l'obbligo di fuoriuscire dalle agevolazioni **forfettarie dall'anno successivo**. Sul punto, a scanso di equivoci, bisogna chiarire un concetto: tutti gli eventi ostativi al regime forfettario (tranne il superamento del tetto di euro 100.000 di ricavi o compensi incassati) **generano la fuoriuscita dall'anno successivo**, ma alcuni eventi, se presenti nell'anno precedente, rendono **impossibile l'applicazione del regime di cui alla L. 190/2014**, mentre altri non lo rendono impossibile, ma **determinano un controllo ulteriore** che va eseguito durante l'esercizio in corso. Pertanto, è diversa l'ottica con cui si controllano gli eventi stessi: alcuni per il semplice fatto che si sono verificati l'anno precedente vietano l'applicazione del regime forfettario, altri **vanno monitorati** perché potrebbero comportare la **fuoriuscita dall'anno successivo**.

L'esempio tipico di questa differenza è la **detenzione di partecipazioni societarie**. Se nel 2022 fosse stata detenuta una partecipazione in una società di persone ancora **esistente alla data del 31.12.2022**, e nel 2023 un soggetto intendesse **iniziare una attività economica in regime forfettario**, la scelta sarebbe preclusa semplicemente a fronte della **detenzione della partecipazione**. Se, invece, nel 2022 fosse stata detenuta una **partecipazione di controllo in una Srl** e nel 2023 il soggetto aprisse l'attività come forfettario lo potrebbe legittimamente fare, ma poi dovrebbe verificare **se nel 2023 la gestione di quella partecipazione comporti o meno la decadenza** del regime forfettario stesso.

Tra gli eventi che vanno monitorati in corso d'anno, l'[articolo 1, comma 57, L. 190/2014](#), ne prevede **due particolarmente rilevanti**:

- la detenzione di **partecipazioni di controllo in Srl** la cui attività sia direttamente o indirettamente riconducibile a quella del contribuente socio (in regime forfettario);
- l'effettuazione di operazioni prevalentemente con colui che è stato (o è tuttora) **datore di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta** (oggetto di un futuro intervento sulle

colonne di questo quotidiano).

Il controllo di Srl

La causa ostativa al regime forfettario di cui alla Lett. d), dell'[articolo 1, comma 57, L. 190/2014](#), va idealmente suddivisa in **due comparti**:

- le **partecipazioni** (di qualunque entità) in **società di persone**, oppure la **collaborazione in imprese familiari** o coniugali che comportano una verifica retroattiva;
- le **partecipazioni di controllo in Srl** che comportano verifica in corso di anno.

Sul tema del controllo in Srl sono stati prodotti interpelli **in numero davvero molto rilevante**, talvolta sono state assunte dalla Agenzia delle entrate **posizioni condivisibili**, altre volte le tesi sostenute sono eccessivamente **rigorose e penalizzanti**. Partiamo dal tema del controllo, che comprende tutte le ipotesi di cui all'[articolo 2359 cod. civ.](#), quindi:

- **controllo di diritto** per espressione del voto assembleare;
- controllo per **influenza dominante** del voto assembleare;
- controllo per **condizioni contrattuali**.

Sul controllo di diritto c'è poco da dire, nel senso che esso si esprime con la **detenzione del 51% dei voti assembleari**. Sul tema della influenza dominante, invece, si apre uno **spazio interpretativo opinabile**, nel senso che se un socio detiene il 40% ed il restante 60% è suddiviso **in decine di altri soci**, si può dire che sussiste **influenza dominante**, ma la stessa conclusione, a parere di chi scrive, diviene non condivisibile a fronte di una **compagine di due soci**: chi detiene il **40% non genera alcuna influenza dominante** sulle scelte societarie che potrebbero essere facilmente assunte dall'altro socio titolare del 60% del capitale sociale. Discorso diverso va fatto per la **detenzione del 50% delle quote**, poiché, salvo particolari clausole statutarie, tale partecipazione esprime **sempre una influenza dominante**, come del resto ha rilevato la [risposta ad Interpello n. 108/2019](#).

Ma affinché la detenzione della partecipazione di controllo nella Srl comporti **l'insorgenza della causa ostativa**, è necessario che si verifichino **alcune situazioni** che potrebbe emergere o meno a seconda di scelte aziendalistiche che, in un dato esercizio, potrebbero essere fatte, in un **altro esercizio non fatte**. Quindi, la detenzione della partecipazione di **controllo nella Srl**, in sé non è ostativa, ma **lo può diventare se viene esercitata**, da parte del soggetto forfettario, l'attività direttamente riconducibile **rispetto a quella della società** (stessa sezione codice Ateco). Si potrebbe dire che tale elemento è oggettivo e non dipende da scelte eseguite nell'esercizio, ma poi per realizzare in concreto la causa ostativa **serve lo svolgimento di attività economica da parte del forfettario a favore della società** e, questo evento può sussistere in **un dato esercizio**, mentre **può non sussistere in altro esercizio**, fermo restando che la partecipazione di controllo è sempre detenuta. Ecco perché la [circolare n. 9/E/2019](#)

afferma che **tale causa va monitorata in corso di esercizio** “...Con riferimento al momento in cui la causa ostativa riguardante le partecipazioni in Srl opera, assumerà rilevanza l'anno di applicazione del regime e non l'anno precedente...”. Peraltro, anche in **presenza di attività prestata a favore della società** (compreso il compenso per ruolo di amministratore se esso rientra nell'attività tipica del soggetto forfettario) si potrebbe escludere la **causa ostativa rendendo indeducibile il costo sostenuto dalla società** per il compenso pagato al soggetto forfettario. Sul punto, non è chiaro se **l'ineducibilità in questione debba essere oggettiva** (quindi derivante da legge) o se possa **essere il frutto di una scelta soggettiva del committente**, come pare potersi concludere atteso che il costo addebitato dal soggetto forfettario, di regola, **è deducibile**. Ma se questa è la conclusione corretta, allora si può dire addirittura che il controllo **viene rimandato all'anno ulteriormente successivo** rispetto a quello in cui è svolta l'attività a favore della società, poiché si tratta di una **scelta dichiarativa che la Srl potrebbe assumere** in sede di redazione della **dichiarazione dei redditi**.

Il concetto succitato può essere riassunto con il **seguente esempio**:

Tizio, soggetto forfettario, detiene il **controllo di una Srl** (partecipazione al 70%), svolge attività nel 2023 direttamente riconducibile, nel senso sia **società che socio presentano codici Ateco nella stessa sezione**. Inoltre, Tizio fattura e incassa prestazioni di consulenza, sempre nel 2023, alla propria società. Ci sarebbero tutte le condizioni per affermare che nel 2024 **Tizio deve abbandonare il regime forfettario**; tuttavia, se entro il **30.9.2024** (nuovo termine per invio modello redditi società previsto dal Decreto attuativo L. 111/2023), la Srl **rende indeducibile il costo**, si ripristina ab origine la condizione di legittimità nel **mantenimento del regime forfettario per Tizio**.